

Appalti (2)

Consorzi stabili

L'elemento qualificante di tali consorzi è la comune struttura di impresa, da intendersi quale 'azienda consortile' utile ad eseguire in proprio, senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali consorziate, le prestazioni affidate a mezzo del contratto.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8331 del 14 dicembre 2021

[Approfondisci...](#)

Con la sentenza n. 8331 del 14.12.2021, il Consiglio di Stato ha chiarito innanzitutto che, per giurisprudenza consolidata, si intende per consorzio stabile quel soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del c.d. 'cumulo alla rinfusa' (cfr. Cons. St., V, n. 964/2021; n. 7943/2020).

Ha poi ricordato che l'elemento qualificante di tali consorzi è la "comune struttura di impresa, da intendersi quale 'azienda consortile' utile ad eseguire in proprio, ossia senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali consorziate, le prestazioni affidate a mezzo del contratto".

L'azienda consortile, prosegue il Consiglio di Stato, "consegue per duplice via: mediante la creazione ex novo di una struttura aziendale con l'assunzione in capo al consorzio di proprio personale unitamente all'acquisizione di propri macchinari, attrezzature e strumenti, con i quali, al pari delle imprese consorziate, dotarsi di capacità tecnico – professionali idonee ad eseguire commesse pubbliche, ma anche – rientrandovi nei limiti consentiti dalla nozione civilistica di azienda quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa – acquisendo la sola disponibilità giuridica di personale e mezzi che, al momento opportuno, il management consortile possa organizzare per procedere all'esecuzione diretta del contratto [...] In quest'ultimo caso, il consorzio potrà attingere dalle singole consorziate il personale, i mezzi e le attrezzature, ma anche, eventualmente, le risorse finanziarie che, organizzate in maniera originale, consentiranno l'esecuzione diretta del contratto".

A questo punto, la questione della natura giuridica del consorzio partecipante alla procedura di gara è una questione di interpretazione degli atti negoziali, dell'atto istitutivo e dell'eventuale regolamento che ne disciplina il funzionamento: qualora da quest'interpretazione emerga che il soggetto collettivo costituito è conforme al tipo legale del consorzio stabile di cui al codice dei contratti pubblici, ne discenderanno tutti gli effetti che la legge prevede, ivi compreso quello di poter nominare una o più tra le proprie consorziate per l'esecuzione dell'appalto, quale che sia l'effettivo livello di attuazione in concreto delle previsioni statutarie.